



FINANZIARIA 2026

Soggetti titolari di partita iva

Imprenditori Individuali, società di persone e di capitali

Riferimento:
- Legge 30.12.2025 n. 199

IN BREVE

In questa circolare si espongono brevemente le principali novità contenute nella Legge finanziaria per il 2026, che riguardano i redditi prodotti da soggetti titolari di partita iva.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI - commi da 35 a 40

È confermata la riproposizione dell'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2026 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2025, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2025.

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, è dovuta un'imposta sostitutiva pari all' 8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.

Relativamente agli immobili, la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori. È inoltre disposto che:

- il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
- nei confronti del socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia, il

valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato come segue:

- il 60% entro il 30.9.2026;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE - comma 41

È confermata la riproposizione dell'estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale, ossia il passaggio dello stesso dalla sfera "d'impresa" alla sfera "privata" a fronte del versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**. L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2026:

- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 30.9.2025;
- riguarda le estromissioni attuate dall'1.1 al 31.5.2026;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% da effettuare il 60% entro il 30.11.2026 e il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

NUOVA RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE BENI STRUMENTALI - commi 42 e 43

Con riferimento alle plusvalenze connesse alla cessione di beni strumentali / immobilizzazioni finanziarie che non beneficiano del regime di esenzione PEX, è stata **soppressa la facoltà di rateizzazione** riconosciuta all'impresa.

In particolare, ora è disposto che le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate. Al contribuente **non è più concesso di rateizzare** la plusvalenza in quote annuali.

Relativamente alle plusvalenze da cessione d'azienda / ramo d'azienda non sono state di fatto apportate modifiche, risultando confermata la "vecchia" disciplina.

Di conseguenza, le plusvalenze concorrono a formare il reddito:

- per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate;
- in **quote costanti** nell'esercizio stesso e nei successivi, ma **non oltre il quarto** (di fatto, la plusvalenza può essere ripartita in un **massimo di 5 rate**) **soltanto** se relative alla cessione di un'**azienda / ramo d'azienda posseduto** per un periodo **non inferiore a 3 anni**.

Rateizzazione plusvalenze

Tipologia bene	Anni possesso bene		N° rate (max)	
	Fino al 2025	Dal 2026	Fino al 2025	Dal 2026
Bene strumentale	3	--	5	--
Azienda / ramo d'azienda	3	3	5	5
Immobilizzazione finanziaria (no PEX)	3	--	5	--

Le novità in esame, come disposto dall'art. 1, comma 43, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) sono applicabili **a decorrere dalle plusvalenze realizzate dal 2026**. Ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF / IRES 2026, come previsto dal predetto comma 43, è necessario (ri)determinare l'imposta 2025 considerando le nuove disposizioni.

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA - commi 44 e 45

È confermata la riproposizione dell'affrancamento straordinario delle riserve / fondi in sospensione d'imposta:

- esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (bilancio 2024 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare);

-
- per l'ammontare che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025 (31.12.2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'affrancamento richiede il versamento di **un'imposta sostitutiva nella misura del 10%**, da effettuare in 4 rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

Per espressa previsione sono applicabili le disposizioni attuative contenute nel DM 27.6.2025 riferito all'affrancamento straordinario relativo alle riserve esistenti nel bilancio 2023 e 2024 previsto dall'art. 14, D.lgs. n. 192/2024.

REVISIONE TASSAZIONE DIVIDENDI SOCIETÀ DI CAPITALI / DI PERSONE - commi da 51 a 55

Le nuove disposizioni ora intervengono sulla tassazione non solo dei dividendi ma anche delle plusvalenze su partecipazioni.

PLUSVALENZE / DIVIDENDI PER LE SOCIETÀ DI PERSONE

Con la modifica dell'art. 58, comma 2, TUIR le plusvalenze su partecipazioni conseguite da società di persone sono esenti da tassazione nel limite del 41,86% in presenza dei requisiti PEX di cui all'art. 87, TUIR e delle condizioni previste dal nuovo comma 1.1 del citato art. 87, ossia che le plusvalenze sono realizzate su partecipazioni detenute, direttamente / indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

A seguito della modifica del comma 1 dell'art. 59, TUIR i dividendi derivanti dalla partecipazione in società di capitali concorrono per intero ammontare alla formazione del reddito d'impresa dell'esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al nuovo comma 1-bis del citato art. 59 gli stessi **concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14% se relativi:**

- a una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate **non inferiore al 5%** ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;
- a titoli / strumenti finanziari simili alle azioni ex art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR **di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.**

PLUSVALENZE / DIVIDENDI PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

Con l'aggiunta del nuovo comma 1.1 all'art. 87, TUIR il regime di esenzione del 95% relativo alle plusvalenze realizzate su partecipazioni PEX aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato art. 87, è applicabile soltanto in relazione a una partecipazione diretta / indiretta detenuta tramite società controllate **non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.**

Con la modifica del primo periodo del comma 2 dell'art. 89, TUIR è ora previsto, quale regola generale, che i dividendi distribuiti dalle società di capitali concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito d'impresa dell'esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al nuovo comma 2.1 del citato art. 89, gli stessi non concorrono alla formazione del reddito della società percipiente nella misura del 95% se relativi:

- a una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;
- a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

Analogamente, a seguito della modifica del primo periodo del comma 3 dell'art. 89, TUIR l'esclusione della tassazione del 95% dell'ammontare percepito trova applicazione anche:

- agli utili provenienti da società non residenti nelle quali è detenuta una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate non inferiore al 5% o di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;
- alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

La predetta esclusione, a seguito della modifica del secondo periodo del citato comma 3, è limitata al 50% per le partecipazioni detenute in società residenti / localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato ex art. 47-bis, comma 1, TUIR ovvero per i contratti stipulati con soggetti residenti / localizzati nei predetti Stati.

Inoltre, in base alla nuova lett. a) del comma 3-bis del citato art. 89, l'esclusione al 95% è applicabile alle remunerazioni su titoli / strumenti finanziari e contratti in associazione in partecipazione con apporto di capitale /

misto di cui all'art. 109, lett. a) e b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000. L'esclusione dalla tassazione opera limitatamente al 95% della quota non deducibile ai sensi del predetto art. 109.

RITENUTA SU DIVIDENDI A SOCIETÀ NON RESIDENTI

In sede di approvazione è stato modificato anche il comma 3-ter dell'art. 27, DPR n. 600/73 in base al quale va operata una ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20% agli utili corrisposti a società non residenti:

- soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE/SEE ed ivi residenti;
- in relazione a partecipazioni con i nuovi requisiti di cui all'art. 89, comma 2.1, lett. a), TUIR (partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a € 500.000);
- in relazione a strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000, non relativi a stabili organizzazioni in Italia.

DECORRENZA NUOVE DISPOSIZIONI

Le novità in esame sono applicabili:

- alle distribuzioni dell'utile di esercizio / riserve / altri fondi, deliberate **a decorrere dall'1.1.2026**;
- alle plusvalenze su partecipazioni / titoli e strumenti similari alle azioni acquisiti a decorrere dall'1.1.2026;
- ai proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione sottoscritti a decorrere dall'1.1.2026.

Si considerano ceduti per primi le partecipazioni / titoli e strumenti similari acquisiti e i contratti di associazione in partecipazione sottoscritti in data meno recente (c.d. criterio FIFO).

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE SOGGETTI OIC - commi 65 e 66

In sede di approvazione, anche per il 2025 e 2026, è consentito ai soggetti OIC di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante al valore di mercato, se inferiore al valore di iscrizione a bilancio, salvo in presenza di perdita durevole di valore.

Le imprese che si avvalgono della predetta facoltà devono destinare a riserva indisponibile una parte dell'utile pari alla differenza (positiva) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

Nel caso in cui l'utile d'esercizio sia inferiore alla predetta differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili / altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

MISURE DI CONTRASTO INADEMPIMENTI IN MATERIA DI II.DD. / IVA - commi da 111 a 115

Al fine di dare attuazione alla Riforma dell'Amministrazione fiscale, è confermata l'introduzione del nuovo art. 54-bis 1, DPR n. 633/72 denominato "**Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse**" che prevede una nuova procedura di liquidazione automatica applicabile in presenza di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA.

In base alla nuova disposizione, **in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA** (considerando tale anche la dichiarazione presentata senza i quadri necessari per la liquidazione dell'imposta), l'Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell'imposta dovuta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base:

- delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
- dei corrispettivi telematici trasmessi;
- dei dati desumibili dalle comunicazioni LIPE.

Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo precedente quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Il contribuente può segnalare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di liquidazione dell'IVA, eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, dall'Agenzia e fornire i chiarimenti necessari.

All'imposta liquidata dall'Agenzia è **applicabile la sanzione del 120%**, con un minimo di € 250, di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/97. È espressamente inibita l'applicazione del comma 1-bis del citato art. 5, in base al quale in caso di dichiarazione omessa presentata oltre 90 giorni ma entro il termine di accertamento, la sanzione è ridotta al 75%. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di liquidazione, la sanzione è ridotta a un terzo.

Per il versamento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi) nel mod. F24 non è possibile utilizzare in compensazione i crediti a disposizione.

In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo versamento non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31, DL n. 78/2010.

RITENUTA D'ACCONTO OPERAZIONI EFFETTUATE DA IMPRESE

In sede di approvazione, con la modifica dell'art. 25, comma 1, quinto periodo, DPR n. 600/73, è stata introdotta **una ritenuta a titolo d'acconto dello 0,50% nel 2028 e dell'1% dal 2029** sui corrispettivi per le prestazioni di servizi / cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Sono esclusi:

- i soggetti che hanno aderito al CPB;
- i soggetti che adottano il regime di adempimento collaborativo;
- i contribuenti forfetari.

La ritenuta non è effettuata per i pagamenti eseguiti con bonifico "parlante".

MISURE DI CONTRASTO INDEBITE COMPENSAZIONI - comma 116

In sede di approvazione, è stata soppressa la disposizione che prevede(va), a decorrere dall'1.7.2026, il divieto di utilizzo in compensazione nel mod. F24 ai fini del pagamento dei debiti relativi a contributi previdenziali / assistenziali / contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 17, comma 2, lett. e), f), e g), D.Lgs. n. 241/97 per la generalità dei contribuenti con riferimento ai crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi ai crediti d'imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.

Il divieto di compensazione rimane quindi limitato alle banche / altri intermediari finanziari con riferimento ai crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di cui all'art. 121, DL n. 34/2020 (cessione del credito / sconto in fattura riguardanti le detrazioni per interventi edili e di riqualificazione energetica) così come previsto dall'art. 4-bis, DL n. 39/2024, c.d. "Decreto salva conti".

È confermata, invece, **la riduzione da € 100.000 a € 50.000** dell'ammontare di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per le quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;

ovvero

- non siano in essere provvedimenti di sospensione;

che in base al comma 49-quinquies dell'art. 37, DL n. 223/2006, dall'1.7.2024, **esclude la possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari.**

ESTENSIONE PATRIMONIO INFORMATIVO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - commi 117 e 118

Come previsto dall'art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015 i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al fine di essere utilizzati:

- dalla G.d.F. nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria ;
- dall'Agenzia delle Entrate / G.d.F. per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
- dall'Agenzia delle Dogane per le attività di vigilanza e di controllo.

Ora, al fine di dare attuazione alla Riforma dell'Amministrazione fiscale, con l'aggiunta della nuova lett. b-ter) al citato comma 5-bis, è confermato che **i file in esame possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per mettere a disposizione dell'Agente della riscossione** i dati relativi ai corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo / loro coobbligati ad uno stesso acquirente / committente, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, con l'intento di contrastare la c.d. "evasione da riscossione".

BASE IMPONIBILE IVA PER PERMUTE / DAZIONI DI PAGAMENTO - commi 138 e 139

Come disposto dall'art. 13, comma 2, lett. d), DPR n. 633/72 la base imponibile delle operazioni permutative e dazioni di pagamento è individuata "dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto" di ciascuna di esse.

Ora, con la modifica della citata lett. d), è confermato che alle operazioni effettuate a decorrere **dall'1.1.2026** la base imponibile è individuata "dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni". Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati fino al 31.12.2025.

RIVALUTAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI - comma 144

È stata aumentata, a decorrere dall'1.1.2026, dal 18% **al 21% l'imposta sostitutiva** dovuta per la rivalutazione del costo d'acquisto di partecipazioni da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali (è confermata nella misura del 18% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni).

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO - commi da 438 a 447

È confermato anche per il 2026, 2027 e 2028 il contributo di cui all'art. 16, DL n. 124/2023, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti nel periodo 1.1.2026 - 31.12.2028 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. "ZES Unica Mezzogiorno" (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

In sede di approvazione, a seguito della modifica del comma 1 del citato art. 16, l'agevolazione è stata estesa alle zone assistite delle Regioni Marche e Umbria.

Il limite di spesa del credito d'imposta in esame (in precedenza pari a € 2.200 milioni) è pari a:

- 2.300 milioni per il 2026;
- 1.000 milioni per il 2027;
- 750 milioni per il 2028.

I soggetti interessati devono inviare all'Agenzia delle Entrate:

- dal 31.3 al 30.5.2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2026;
- dal 31.3 al 30.5.2027, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2027;
- dal 31.3 al 30.5.2028, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2028.

A pena di decadenza dall'agevolazione, i predetti soggetti dovranno inviare all'Agenzia:

- dal 3.1.2027 al 17.1.2027;
- dal 3.1.2028 al 17.1.2028;
- dal 3.1.2029 al 17.1.2029;

una Comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti.

RISPETTO limite di spesa / credito D'IMPOSTA SPETTANTE

È confermato, che al fine del rispetto del limite di spesa previsto per il 2026, 2027 e 2028 l'ammontare massimo del bonus fruibile da ciascun beneficiario va rideterminato considerando l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall'Agenzia con uno specifico Provvedimento.

RIFINANZIAMENTO "NUOVA SABATINI" - comma 468

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l'incremento delle risorse disponibili di € 200 milioni per il 2026 e € 450 milioni per il 2027 a favore della c.d. "Nuova Sabatini".

PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI DA PARTE DELLA P.A. - comma 725

In sede di approvazione, il blocco dei pagamenti è stato sostituito con una nuova disposizione. È ora previsto che in presenza di somme iscritte a ruolo per debiti tributari / previdenziali, **le Amministrazioni pubbliche pagheranno il compenso** (compreso quello relativo al patrocinio gratuito) **del professionista "soltanto" nel limite dell'eccedenza di tale debito**. La nuova disposizione è applicabile anche ai compensi non superiori a € 5.000.

La differenza (non pagata al professionista) sarà versata all'Agente della Riscossione al fine di "saldare" il debito tributario / previdenziale derivante dalla cartella di pagamento. **Le novità sono applicabili dal 15.6.2026.**

ACQUISTI "TAX FREE" TURISTI EXTRAUE - commi da 934 a 936

Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'IVA relativa alle cessioni di beni a soggetti extraUE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72, con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Dogane semplificherà le procedure di evasione della restituzione dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse intestate al medesimo acquirente.

Contestualmente, con la modifica dei commi 1 e 2 del citato art. 38-quater, è stato aumentato da 4 a 6 mesi il termine per la restituzione al commerciante della fattura di vendita vistata al fine di poter beneficiare della non imponibilità dell'acquisto / ricevere il rimborso dell'IVA relativa all'acquisto da parte del turista extraUE.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Luisella Olgiati

LPG Advisors



Roberta Riello

LPG Advisors



LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

📞 0331 679192

🌐 www.lpgstudio.it

CF/P.IVA 02212340125